

Regolamento per l'Adunanza Plenaria del Partito INSIEME Approvato dal Comitato di Coordinamento Nazionale nella riunione del 30 Aprile 2021

1. Il Comitato di Coordinamento Nazionale del Partito Politico Insieme, stante le norme che precludono lo svolgimento di convegni e congressi in presenza fino al 30 Giugno 2021, convoca l'adunanza plenaria degli iscritti per la data del 3/4 Luglio 2021 , stabilendo l'ordine del giorno e conferendo gli incarichi necessari per l'organizzazione dell'adunanza.

Tutti gli iscritti alla data della convocazione sono destinatari di essa per partecipare all'adunanza plenaria con diritto di voto.

2. L'avviso della convocazione verrà pubblicato nel sito del partito almeno 30 giorni prima dell'adunanza con valore legale di comunicazione per tutti gli iscritti, e conterrà l'ordine del giorno con i seguenti punti:

a)Nomina del presidente , dei due vicepresidenti e dei segretari dell'adunanza.

b)Relazioni dei componenti la segreteria politica collegiale e del legale rappresentante .

c)Presentazione delle mozioni d'indirizzo politico-organizzativo accompagnate dalle liste dei candidati per l'elezione del coordinamento politico nazionale, del segretario amministrativo, del consiglio generale.

d) Presentazione di specifiche mozioni non accompagnate da liste di candidati.

e)Nomina della Commissione Elettorale su proposta del Presidente dell'adunanza.

f) Elezione del Coordinamento Politico Nazionale.

g) Elezione del Consiglio generale.

h) Elezione del segretario amministrativo.

3. Le mozioni accompagnate dalla lista dei candidati devono essere presentate munite della sottoscrizione di almeno il 5% degli iscritti, entro il termine di due giorni antecedenti l'adunanza.

Nello stesso termine devono essere presentate le mozioni specifiche.

Ciascun iscritto può concorrere alla presentazione di una sola mozione accompagnata dalla lista dei candidati, e può essere candidato in una sola lista.

Le liste per l'elezione del segretario amministrativo devono contenere un solo candidato, quelle per l'elezione del coordinamento politico due candidati, quelle per l'elezione del consiglio generale fino a 45 candidati.

Nelle liste per l'elezione del coordinamento politico i due candidati devono essere di sesso diverso, mentre in quella per l'elezione del Consiglio Generale i due sessi devono essere presenti ciascuno in una misura non inferiore a un terzo del numero dei candidati.

4. Il dibattito sulle mozioni accompagnate dalle liste dei candidati si svolgerà dopo la presentazione di tutte le mozioni. Il voto su di esse avverrà tramite l'espressione di voto riguardante le liste che le accompagnano, con le modalità previste dal successivo art.5.

Per ognuna delle dette mozioni vi sarà un solo intervento da parte di uno dei presentatori, della durata massima di 15 minuti, seguito da interventi di non più di 5 minuti.

Per le mozioni specifiche vi sarà un solo intervento da parte del presentatore o di uno dei presentatori, della durata massima di 7 minuti, seguito da interventi di non più di 5 minuti. Su queste ultime l'adunanza voterà in modo palese.

5. Le votazioni per l'elezione del coordinamento politico, del consiglio generale, del segretario amministrativo, avverranno in modo segreto con l'indicazione della lista scelta nella scheda che avrà una denominazione idonea a poterla individuare.

6. Il voto per il Consiglio Generale verrà espresso ponendo accanto all'indicazione della lista il nome dei candidati scelti nel numero massimo di 15, curando che le preferenze siano manifestate in modo tale che ognuno dei due sessi non abbia meno di un terzo delle preferenze espresse.

Qualora la scheda contenga preferenze per l'elezione del Consiglio Generale espresse per uno dei due sessi in modo eccedente, l'ultima preferenza riguardante il sesso eccedente verrà eliminata.

Per l'elezione del coordinamento politico e del segretario amministrativo la manifestazione di voto per la lista scelta comporterà l'attribuzione del voto ai corrispondenti candidati.

L'attribuzione dei seggi del Consiglio Generale a ciascuna lista avverrà con il metodo d'Hondt, e per ogni lista i corrispondenti seggi saranno attribuiti ai candidati secondo il maggior numero di preferenze ricevuto. I primi otto dei non eletti saranno consiglieri supplenti. In caso di

candidati con ugual numero di voti verrà eletto quello più giovane di età.

7. Il Comitato di Coordinamento Nazionale nomina tra gli iscritti la Commissione Verifica dei Poteri per l'ammissione all'adunanza plenaria, composta dal presidente e due componenti. Nessuno di essi potrà candidarsi per le elezioni che si svolgeranno nella medesima adunanza plenaria.

La Commissione predetta riceverà le richieste di partecipazione all'adunanza degli iscritti, muniti di documento d'identità, fino alle 11 del giorno delle votazioni e rilascerà all'ammesso il corrispondente documento.

La partecipazione dell'iscritto all'adunanza è personale o per delega in forma scritta conferita da un iscritto ad altro iscritto. Ciascun iscritto partecipante all'adunanza non può avere più di due deleghe. Il delegato non può delegare a sua volta altro iscritto.

Nell'ipotesi di partecipazione dell'iscritto tramite delega ad altro iscritto, il delegato, oltre a rispettare quanto previsto dal superiore secondo comma, dovrà anche presentare copia del documento d'identità del delegante.

La Commissione Verifica dei Poteri decide a maggioranza.

Compete alla medesima commissione la decisione sull'ammissione delle mozioni e delle liste dei candidati che le accompagnano e anche sulle mozioni specifiche.

8. L'adunanza verrà inizialmente presieduta dal legale rappresentante del partito che curerà che avvenga l'elezione da parte dell'adunanza , a voto palese

manifestato con l'alzata di mano o per acclamazione, del Presidente dell' adunanza e due vicepresidenti, e di due segretari della medesima che cureranno la verbalizzazione. Appena eletti il Presidente, i Vicepresidenti e i segretari assumeranno immediatamente le corrispondenti funzioni.

9. L'adunanza procede per lo svolgimento delle operazioni elettorali , su proposta del Presidente , alla elezione, per alzata di mano o per acclamazione , tra i partecipanti ad essa non candidati, della commissione elettorale composta dal Presidente e da quattro scrutinatori, di cui uno con funzioni anche di segretario.

La commissione s'insedia appena il Presidente dell'Adunanza dichiarerà aperta la sessione elettorale e concluderà il suo lavoro con la proclamazione dell'esito delle votazioni.

10. Il Comitato di Coordinamento nazionale, qualora la situazione emergenziale lo richiedesse, potrà prendere le determinazioni occorrenti per lo svolgimento dell'adunanza con partecipazione degli iscritti anche in via telematica o interamente telematicamente.